

SEGNATO A	
<input type="checkbox"/>	Sindaco e Asses. c.
<input type="checkbox"/>	Segretario
<input type="checkbox"/>	Segretario
<input type="checkbox"/>	Gestione e manutenzione
<input type="checkbox"/>	Demografico
<input type="checkbox"/>	servizi alla Persona
<input checked="" type="checkbox"/>	Urbanistica ed edilizia priv.
<input type="checkbox"/>	Lavori Pubblici
<input type="checkbox"/>	Prog. e sicurezza sul lavoro
<input type="checkbox"/>	Finanziario e personale
<input type="checkbox"/>	Com. ed attività prod.
<input type="checkbox"/>	Sicurezza
Sub assegnazione	
Ufficio	

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE **DI INIZIATIVA**

PRIVATA IN LOCALITA' "FLORIN"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di

in Comune di

Livigno

Innanzi a me , Notaio in , iscritto presso il Collegio Notarile di Sondrio, sono comparsi i signori:

- nato a (SO) il giorno , domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità e veste di responsabile dell'Ufficio Tecnico o Responsabile Supplente del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, e come tale in rappresentanza del "COMUNE DI LIVIGNO", con sede in Livigno (SO) Plaza dal Comun n. 93, codice fiscale 83000850145, agendo in virtù delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale in data , protocollo numero in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale in data numero che, esecutiva ai sensi di Legge, in copia conforme allo originale al presente si allega sotto la lettera "A";

(in appresso denominato "Comune");

- BORMOLINI SIMONE nato a Livigno (SO) il giorno 28 marzo 1981, residente a Livigno (SO) Via Florin n. 608/A, codice fiscale BRM SMN 81C28 E621V;

- BORMOLINI GIANLUCA nato a Livigno (SO) il giorno 13 settembre 1973, residente a Livigno (SO) Via Florin n. 349, codice fiscale BRM GLC 73P13 E621V;

- BORMOLINI BERNARDO nato a Livigno (SO) il giorno 12 dicembre 1975, residente a Livigno (SO) Via Florin n. 608/A, codice fiscale BRM BNR 75T12 E621G;

- BORMOLINI KATIA nata a Tirano (SO) il giorno 19 luglio 1979, residente a Livigno (SO) Via Freita n. 1151, codice fiscale BRM KTA 79L59 L175Q;

- BORMOLINI GIACOMO nato a Livigno (SO) il giorno 11 aprile 1947, residente a Livigno (SO) Via Florin n. 614, codice fiscale BRM GCM 47D11 E621Z;

- GALLI FRANCESCA nata a Livigno (SO) il giorno 14 giugno 1941, residente a Livigno (SO) Via Florin n. 434/C, codice fiscale GLL FNC 41H54 E621P;

Comune di Livigno

Prot N. 0020152 del 30/08/2018

Cat. Clas 6.3

Ufficio UEDPRIV

+ m. 1 allegato

- CUSINI LORETTA nata a Livigno (SO) il giorno 30 maggio 1974, residente a Livigno (SO) Via Olta n. 155/D, codice fiscale CSN LTT 74E70 E621Q;
- CUSINI ARMANDO nato a Livigno (SO) il giorno 4 aprile 1965, residente a Livigno (SO) Via Florin n. 797/A, codice fiscale CSN RND 65D04 E621K;
- CUSINI MARCO nato a Livigno (SO) il giorno 6 febbraio 1964, residente a Livigno (SO) Via Florin n. 797/A, codice fiscale CSN MRC 64B06 E621Q;
- SALARI OLGA nata a Livigno (SO) il giorno 29 marzo 1968, residente a Livigno (SO) Via Molin n. 273, codice fiscale SLR LGO 68C69 E621R;
- SALARI MARIA CRISTINA nata a Livigno (SO) il giorno 29 giugno 1964, residente a Livigno (SO) Via Olta n. 327/A, codice fiscale SLR MCR 64H69 E621T;
- CUSINI GIORGIO nato a Livigno il giorno 15 aprile 1968, residente a Livigno via Bondi n. 31, codice fiscale CSN GRG 68D15 E621Y;
- CUSINI AGOSTINO nato a Livigno il giorno 20 gennaio 1972, residente a Livigno via Rasia n. 589, codice fiscale CSN GTN 72°20 E621Q;
- CUSINI MATTEO nato a Tirano il giorno 20 ottobre 1979, residente a Livigno via Ostaria n.167/ B , codice fiscale CSN MTT 79R20 L175A;
- CUSINI FABIO nato a Tirano il giorno 12 marzo 1987, residente a Livigno via Ostaria n.167/ B , codice fiscale CSN FBA 87C12 L175M;

(in appresso denominati "lottizzanti"),

della cui identità personale io Notaio sono certo.

Detti componenti convengono e stipulano quanto segue:

P R E M E S S O

- che i signori BORMOLINI SIMONE, BORMOLINI GIANLUCA, BORMOLINI BERNARDO, BORMOLINI KATIA, BORMOLINI GIACOMO, GALLI FRANCESCA, CUSINI LORETTA, CUSINI ARMANDO, CUSINI MARCO, SALARI OLGA, SALARI MARIA CRISTINA, CUSINI GIORGIO, CUSINI AGOSTINO, CUSINI MATTEO e CUSINI FABIO sono proprietari in Comune di LIVIGNO, località "Florin" del lotto di terreno distinto nel locale Catasto Terreni coi mappali di Foglio 40 numeri 953, 1536, 292, 326, 706, 293, 707, 693 e 784 e più precisamente:

= il signor BORMOLINI SIMONE della parte distinta col mappale 953 della superficie di mq. 105 tutta in "Zona C2 - zone residenziali di espansione soggetta a piano di lottizzazione";

= i signori BORMOLINI GIANLUCA per la quota di due quarti (2/4), BORMOLINI BERNARDO per la quota di un quarto (1/4) e BORMOLINI KATIA per la quota di un quarto (1/4), della parte individuata col mappale 1536, della superficie di mq. 655 di cui mq. 589,86 in "Zona C2 - zone residenziali di espansione soggetta a piano di lottizzazione";

= il signor BORMOLINI GIACOMO della parte individuata coi mappali 693 e 784 della superficie complessiva di mq. 1167 di cui mq. 824,78 in "Zona C2 - zone residenziali di espansione soggetta a piano di lottizzazione";

= la signora GALLI FRANCESCA della parte individuata col mappale 292, della superficie di mq. 1850 di cui mq. 853,39 in "Zona C2 - zone residenziali di espansione soggetta a piano di lottizzazione";

= i signori CUSINI LORETTA per la quota di due quarti (2/4), CUSINI ARMANDO per la quota di un quarto (1/4) e CUSINI MARCO per la quota di un quarto (1/4) della parte individuata col mappale 326, della superficie di mq. 1950 di cui mq. 1818,41 in "Zona C2 - zone residenziali di espansione soggetta a piano di lottizzazione";

= le signore SALARI OLGA, per la quota di un mezzo (1/2) e SALARI MARIA CRISTINA, per la quota di un mezzo (1/2) della parte individuata col mappale 706 della superficie di mq. 1885 di cui mq. 1288,11 in "Zona C2 - zone residenziali di espansione soggetta a piano di lottizzazione" e della parte individuata col mappale 293 della superficie di mq. 900 di cui mq. 382,50 in "Zona C2 - zone residenziali di espansione soggetta a piano di lottizzazione";

= i signori CUSINI GIORGIO, per la quota di un quarto (1/4), CUSINI AGOSTINO, per la quota di un quarto (1/4), CUSINI MATTEO, per la quota di un quarto (1/4) e CUSINI FABIO per la quota di un quarto (1/4) della parte individuata col mappale 707 della superficie di mq. 1885 di cui mq. 1178,21 in "Zona C2 - zone residenziali di espansione soggetta a piano di lottizzazione";

- che il lotto di cui sopra per la parte in "Zona C2 - zone residenziali di espansione soggetta a piano di lottizzazione" avente una superficie complessiva di mq. 7040,26 è oggetto di un Piano di Lottizzazione adottato con deliberazione del Consiglio Comunale numero e definitivamente approvato con la allegata deliberazione del Consiglio Comunale numero del
- che il progetto di Piano di Lottizzazione è costituito dai seguenti elaborati:

Allegato n. 1 - Relazione Tecnico illustrativa

Allegato n. 2 – documentazione fotografica

Allegato n. 3 - Norme Tecniche di Attuazione;

Allegato n. 4 – Inserimento fotografico

Allegato n. 4 - schema di convenzione;

Tav. 1 - PLANIMETRIA STATO DI FATTO DELL'AREA - rilievo topografico dell'area di intervento, calcolo delle superfici delle proprietà, estratti di mappa e estratti P.G.T.;

Tav. 2 – PLANIMETRIA GENERALE DELL'AREA CON COMPENSAZIONE DEI LOTTI - rilievo topografico dell'area di intervento, calcolo delle superfici delle proprietà compensate con spostamento e accorpamento di alcuni lotti , estratti di mappa e estratti P.G.T.;

Tav. 3 – PLANIMETRIA DI PROGETTO – individuazione dei sedimi di massima dei futuri fabbricati, strade di accesso agli stessi, tabella S.I.p. In progetto;

Tav. 4 – PLANIMETRIA PROGETTO – sedimi di fabbricati , strade e accessi ai vari lotti, tabella standard urbanistici, con relativa monetizzazione ;

Tav. 5 – PLANIMETRIA GENERALE PROGETTO - planimetria generale della sistemazione esterna di progetto;

Tav. 6 – SEZIONI STATO DI FATTO 1 - sezioni significative dell'area attuale oggetto di lottizzazione di progetto;

Tav. 7 – SEZIONI STATO DI FATTO 2 - sezioni significative dell'area attuale oggetto di lottizzazione di progetto;

Tav. 8 – SEZIONI PROGETTO 1 - sezioni significative dell'area con inseriti i nuovi edifici di massima oggetto di lottizzazione in progetto;

Tav. 9 – SEZIONI PROGETTO 2 - sezioni significative dell'area con inseriti i nuovi edifici di massima oggetto di lottizzazione in progetto;

Tav. 10 – PROSPETTO SITUAZIONE IN PROGETTO VISTA DA EST – prospetto est;

Il progetto di Piano di Lottizzazione è parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

il "Comune" ed i "Lottizzanti", in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, quali atti pubblici allegati alla deliberazione di adozione per tale motivo depositati negli originali del "Comune", individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione;

- che i lottizzanti hanno dichiarato per sé ed aventi causa di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione.

QUANTO SOPRA PREMESSO E RICHIAMATO

Art. 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - OBBLIGO GENERALE

L'attuazione del Piano di Lottizzazione delle aree sopra descritte avverrà in conformità alle norme di cui alla presente convenzione, in base al retrocitato progetto di P.L., il quale con tutti i suoi elaborati fa parte integrante del presente atto.

Art. 3 – ATTUAZIONE DEL PIANO

Il P.L. prevede la edificazione teorica di mq. 2127,13 di superficie lorda di pavimento relativi ad insediamenti a destinazione residenziale suddivisi tra i lottizzanti in base alle percentuali di proprietà e nelle proporzioni prescritte dalle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T..

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla stipula della presente convenzione.

2. Le opere di urbanizzazione primaria di cui al successivo art.6 devono essere ultimate entro il termine massimo di 36 (trentasei) mesi, ad esclusione dei marciapiedi e dall'area di raccolta differenziata, che dovranno essere realizzati entro 12 mesi dal rilascio del primo permesso di costruire che verrà rilasciato per i singoli edifici .

3. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con regolarità e continuità prima o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse.

4. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature pubbliche (standards), in forma gratuita a favore del "Comune", avviene al momento della sottoscrizione della Convenzione o su richiesta del Comune dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

La cessione della proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dai "Lottizzanti", in forma gratuita al "Comune deve avvenire a semplice richiesta di quest'ultimo, comunque non oltre 4 (quattro) mesi dall'ultimazione delle opere e non oltre il termine di cui al comma 5.

5. In ogni caso, fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, tutti gli adempimenti prescritti nella convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 (die-

ci) anni. Entro lo stesso termine i "Lottizzanti" devono aver conseguito l'ottenimento dei permessi di costruire o presentato le segnalazioni certificate di inizio attività per la completa edificazione degli interventi previsti dal Piano di Lottizzazione.

Art. 4 CESSIONE DI AREE A STANDARDS

1. In relazione alla legge 17.08.1942 n 1150 , al decreto interministeriale 02.04.1968 n 1444 art. 3 ed alla legge regione Lombardia 11.03.2005 n 12 art. 9 comma 3, che prevedono la dotazione minima di standard urbanistici per gli insediamenti residenziali nella misura minima di mq. 18,00 ogni 31,25 mq. di S.l.p. , dei quali 2,5 mq. da mettere a disposizione come parcheggio pubblico e 15,5 mq. per i quali è possibile la cessione delle aree al Comune o l'eventuale monetizzazione delle aree non cedute, la superficie dello standard è di mq. 1225,22 (pari a mq. $2.127,13 : 31,25 \times 18 =$ mq. 1225,22) , dei quali mq. 170,17 (mq. $2.127,13 : 31,25 \times 2,5 =$ mq. 170,17) da mettere a disposizione come parcheggio pubblico.

2. I lottizzanti si obbligano a cedere al comune come aree di standard le seguenti superfici e più precisamente:

- area da destinare a marciapiede in fregio alla via Florin su tutto il tratto di strada confinante con il Piano di Lottizzazione della larghezza di m1,50, il tutto sviluppato su una superficie di mq. 236,68 ;

- area da destinare a parcheggio pubblico suddivisa in due porzioni posizionate in fregio alla via Florin una all'estremità nord dei confini del piano di lottizzazione e una a sud. Dette aree soddisfano la necessità di parcheggio prevista dalle norme urbanistiche vigenti pari n 13 posti auto sviluppati su una superficie di mq 190,13. Relativamente a dette aree i lottizzanti si riservano il diritto di superficie interrata per realizzare e mantenere nel sottosuolo manufatti ad uso garages al servizio sia dei fabbricati facenti parte del presente piano di lottizzazione che di fabbricati esterni. La struttura dovrà essere dimensionata in base alle norme statiche vigenti tali da consentire l'utilizzo delle superfici previste in progetto a parcheggio pubblico con sovraccarichi accidentali di mezzi pesanti, in particolare:

la porzione del parcheggio a nord evidenziata in colore arancione ad esclusivo uso dei proprietari del fg. 40 mappale 953,

la porzione del parcheggio a nord evidenziata in colore azzurro ad esclusivo uso dei proprietari del fg. 40 mappale 292;

la porzione del parcheggio a sud evidenziata in colore verde ad esclusivo uso dei proprietari del fg. 40 mappale 693;

- area da destinare ad area ecologica sviluppata su una superficie di mq. 31,99 .

- area destinata a piazzola per la fermata del servizio pubblico urbano sviluppata su una superficie di mq. 236,62, piazzola già realizzata a cura e spese del Comune .

3. Totale aree di standard da cedere al Comune mq. 695,42.

ART. 5 - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARDS

1. Le aree a standards che competono alla lottizzazione e che non vengono cedute direttamente assommano a mq. 529,80 (1.225,22 – 695,42).

2. Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di euro 132,00 (centotrentadue,00) al metro quadrato, per cui l'importo totale della monetizzazione risulta come segue:

mq. 529,80 x euro/mq. 132,00 = euro 69.933,60 (sessantanovemilanovecentotrentatre virgola sessanta) importo che è stato versato dai "Lottizzanti" alla Tesoreria del "Comune" riconoscendo che tale importo è congruamente commisurato alla utilità conseguita dai "Lottizzanti" medesimi in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore alla acquisizione di altre aree simili.

Art. 6 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

I lottizzanti a scomputo totale o parziale delle quote dovuta degli oneri di urbanizzazione primaria, come previsto all'art. 45 della L.R. 12/2005 e s.m.i., (calcolati come da tabella allegata in base alle quote di proprietà) si obbligano per sè e loro aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare direttamente le sotto indicate opere di urbanizzazione, meglio rappresentate nei disegni e nella relazione tecnica:

1) area di parcheggio pubblico suddivisa in due porzioni posizionate in fregio alla via Florin una all'estremità nord dei confini del piano di lottizzazione e una a sud. Dette aree soddisfano la necessità di parcheggio prevista dalle norme urbanistiche vigenti pari n 13 posti auto. Dette aree saranno pavimentate in asfalto con cordoli di contenimento in pietra e il marciapiede in corrispondenza delle stesse sarà ribassato in modo da facilitare l'accesso agli autoveicoli. A confine con il piano di lottizzazione sarà prevista una balaustra di protezione in legno.

- 2) Marciapiede in fregio alla via Florin su tutto il tratto di strada confinante con il Piano di Lottizzazione della larghezza di m1,50 da pavimentarsi in asfalto e contenuto da cordoli in pietra con balaustra di protezione verso il P.L. in legno.
- 3) Area ecologica con posizionamento di quattro contenitori " MoloK" della capacità di 5000 lt.e 3000 lt. per la raccolta differenziata opportunamente completata di tutto quanto previsto dal progetto e dalle schede tecniche allegate.
- 4) Piazzola per la fermata del servizio pubblico urbano già realizzata e completata in ogni sua parte.

Tutte le opere di urbanizzazione primaria una volta completate e realizzate in base del presente articolo, saranno cedute gratuitamente in proprietà al Comune di Livigno, dietro sua richiesta, quando se ne ravvisasse l'opportunità per la esistenza di interessi collettivi, a norma di legge. Con tali cessioni e acquisizioni passerà a carico del Comune anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali opere di urbanizzazione.

Sino a che ciò non avverrà, tali oneri resteranno a carico della parte lottizzante.

Art. 7- OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Non sono previste opere di urbanizzazione secondaria .

Art. 8 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Per la esecuzione delle opere di competenza da parte dei lottizzanti e da questi direttamente eseguite, come previste all'art. 6 del presente atto, saranno realizzate secondo i progetti approvati da parte dei competenti organi comunali, ai cui dettami normativi la parte lottizzante dovrà sottostare.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a regole d'arte e saranno collaudate entro sei mesi dalla loro ultimazione, la cui data sarà comunicata all'Amministrazione Comunale.

Art. 9 ESECUZIONE DA PARTE DEL COMUNE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il Comune di riserva la facoltà di provvedere all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione della parte lottizzante, e a spese della medesima, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, qualora la stessa non vi abbia provveduto ed il Comune l'abbia messa in mora con un preavviso no inferiore, in ogni caso, a tre mesi.

Art. 10 GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

A garanzia della esatta e piena esecuzione dei lavori e delle opere oggetto del P.L. (quantificati in €. 207.800,22 come da computo metrico estimativo allegato) e della

manutenzione delle opere o dei lavori medesimi, i lottizzanti, nella misura delle percentuali di proprietà indicate nelle tabelle di cui sopra costituenti il progetto di P.L., A garanzia dell'adempimento dell'obbligo di cui ai precedenti articoli i lottizzanti hanno consegnato la fideiussione dell'importo di euro 208.000,00 (duecentotomila) rilasciata

Per la ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, i lottizzanti autorizzano il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti.

In caso di riduzione della fideiussione, i lottizzanti si impegnano a ricostituirla entro otto giorni dalla partecipazione alla richiesta che farà loro il Comune con semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Detta fideiussione verrà restituita dopo l'avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione e l'avvenuto collaudo da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 11 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione, i "Lottizzanti" possono presentare domanda per ottenere i permessi di costruire ovvero le segnalazioni certificate di inizio attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al Piano di Lottizzazione, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo.

L'efficacia dei permessi di costruire o delle segnalazioni certificate di inizio attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e agli artt. 43 e 44 della legge Regione Lombardia 11 marzo 2005 numero 12, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo giorno successivo alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza della Convenzione gli oneri di urbanizzazione determinati con deliberazione comunale ai sensi dell'articolo 44 della legge Regione Lombardia numero 12/2005, non sono dovuti in quanto già assolti con la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Si stabilisce pertanto che, all'atto del rilascio dei singoli permessi di costruire, i soggetti richiedenti potranno portare in detrazione dalla quota di Urbanizzazione Primaria e Secondaria la quota percentuale di spettanza riferita al costo delle opere di urbanizzazione realizzate e/o da realizzarsi.

In ogni caso dovranno essere corrisposti gli oneri di cui al costo di costruzione.

Art. 12 - VARIANTI

Ai sensi dell'articolo 14, della legge Regione Lombardia 11 marzo 2005 numero 12, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del Piano di Lottizzazione, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.

Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio, alle norme di attuazione del Piano di Lottizzazione e ai criteri costruttivi ivi previsti:

- a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del Piano di Lottizzazione, sempre nel rispetto delle distanze legali;
- b) l'edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 numero 1444;
- c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del Piano di Lottizzazione, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;
- d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
- e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell'ubicazione, della conformazione e dell'estensione delle aree destinate all'uso pubblico.

Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Piano di Lottizzazione, che tenga conto di quanto già realizzato.

Art. 13 ALIENAZIONE AREE

Qualora la parte lottizzante proceda ad alienazione delle aree lottizzate, dovrà trasmettere agli acquirenti gli oneri di cui alla presente convenzione stipulata con il Comune di Livigno.

In caso diverso e nel caso di trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, la parte lottizzante interessata ed i suoi successori od aventi causa, restano solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti.

Art. 14 ESECUZIONE OPERE

I proprietari delle aree lottizzate, nella esecuzione di dette opere ed impianti, dovranno osservare le norme contenute nella presente convenzione e rispettare le prescrizioni della legislazione vigente in materia.

Art. 15 RIPARTO SPESE

Le spese relative al progetto di lottizzazione, ai progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione e relative direzioni dei lavori, tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione ed in particolare quelle relative all'atto di cessione gratuita delle aree al Comune, saranno a carico della parte lottizzante, in proporzione fra i vari lottizzanti secondo le aliquote afferenti di cui alla tabella costituente il progetto di P.L..

Art. 16 RAPPORTI INTERNI TRA I LOTTIZZANTI

Sarà facoltà della parte lottizzante di variare punti di accesso ai singoli lotti, linee di frazionamento dei lotti stessi riportate sulle sopraccitate tavole costituenti il progetto di P.L., senza tuttavia modificare quanto esistente al di fuori dal filo di proprietà: strade e attrezzature comuni.

Sarà possibile fondere due o più lotti in un unico più grande, oppure frazionare un lotto in più parti.

Ciò potrà avvenire in sede dei progetti esecutivi dei fabbricati per la richiesta di permesso. Sarà possibile anche modificare leggermente il sedime degli edifici pur mantenendo la superficie lorda di pavimento entro i massimi stabiliti e rispettando in tutti i casi la distanza minima di metri dieci tra gli edifici. Attraverso accordi scritti tra privati le costruzioni potranno derogare dalla distanza minima di cinque metri dal confine della proprietà.

Art. 17 RICHIAMO ALLA NORMATIVA

Per quanto non è contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti ed in particolare al nuovo Testo Unico dell'edilizia.

Le parti autorizzano il responsabile del competente Ufficio del Territorio a trascrivere il presente atto affinché siano note a terzi le obbligazioni assunte, con sollievo dello stesso da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 18 PARZIALE RISTORNO SPESE DI URBANIZZAZIONE

Le reti di fognatura e di distribuzione del Piano di Lottizzazione dovranno sopportare, per quanto possibile tecnicamente, l'allacciamento eventuale delle reti di fognatura e di distribuzione dei terreni circostanti, utilizzati per l'edificazione residenziale e/o ricettiva, quando ricorrano le stesse condizioni di cui sopra e previo pagamento di adeguati contributi a

favore dei proprietari delle reti di fognatura e di distribuzione da parte di coloro che si allacciano.

Il contributo dei nuovi utenti, sia per le opere stradali che per le opere di fognatura e reti di distribuzione, sarà quantificato secondo l'aliquota derivante dal rapporto tra l'area allacciata e tutta l'area servita.

Nel caso di mancato accordo diretto tra le parti, tale contributo sarà determinato inappellabilmente dal Sindaco, su proposta degli uffici competenti e dovrà essere pagato prima che vengano effettuati gli allacciamenti.

Art. 19 SPESE

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione compresi la cessione delle aree di standard saranno a totale carico dei lottizzanti che richiedono tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione ed in particolare dall'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977 numero 10, dall'articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 numero 601 e dal D.P.R. 6 giugno 2001 numero 380. .

In adempimento a quanto previsto dalla presente convenzione ed in particolare in adempimento a quanto previsto dall'articolo 4:

, ognuno per i propri diritti, cedono e trasferiscono al "COMUNE DI LIVIGNO" che, come retro rappresentato, accetta

IN COMUNE DI LIVIGNO

località "Florin", gli appezzamenti di terreno distinti nel locale Catasto, coi mappali di

I confini tutti salvo errore e come meglio in fatto.

Ad ogni effetto di legge

nelle qualità di cui retro, dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati che la presente cessione di immobili è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. C.C..

Dichiarano le parti che la presente cessione è stipulata:

- con trasferimento da oggi al Comune di Livigno, della proprietà e, dalla data di effettuazione

del collaudo delle opere di urbanizzazione del possesso, del godimento e degli oneri, rimanendo le aree sopra individuate destinate all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria oggetto di cessione al "Comune", a disposizione dei "Lottizzanti" per l'esecuzione delle opere assunte a loro carico e per le connesse esigenze di cantiere fino al momento della completa esecuzione e del collaudo delle opere stesse secondo quanto previsto dallo articolo 17. Per tutto il periodo in cui le aree rimarranno a disposizione dei "Lottizzanti" tutti gli oneri di qualsiasi natura inerenti le suddette aree e tutte le corrispondenti responsabilità, anche per custodia e manutenzione nei riguardi di chiunque, rimarranno a carico dei "Lottizzanti" stessi, mentre dalla data di effettuazione del collaudo delle opere urbanizzate realizzate dai "Lottizzanti" ogni onere e responsabilità inerenti la conservazione e manutenzione delle aree e delle relative opere urbanizzative sarà assunto a carico del "Comune", quale proprietario delle aree e delle opere medesime;

- con trasferimento di quanto in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni inerente ragione, azione, accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva anche non apparente o discontinua;

- con garanzia, da parte dei cedenti, in ordine alla piena ed assoluta proprietà e libera disponibilità di quanto in oggetto e sua libertà da trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche e privilegi;

- con rinuncia, per quanto occorrer possa, ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale.

Ai fini della iscrizione a repertorio della cessione di cui sopra, le parti dichiarano che quanto qui ceduto ha il valore di euro

Relativamente al regime patrimoniale e familiare:

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia, dichiarano che non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici successivamente data di rilascio del certificato di destinazione urbanistica che, in copia conforme all'originale al presente si allega sotto la lettera "C".

Le parti mi esonerano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto ed ho dello stesso dato lettura ai componenti che approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono con me Notaio alle ore

Consta di fogli in parte dattiloscritti a sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritti a mano da me Notaio per intere pagine e fin qui di questa